
Coscienza e Libertà



L'interruzione volontaria di gravidanza nel diritto comparato contemporaneo tra dimensione soggettiva e volontà normativa.

L'assistenza spirituale negli spazi di cura europei: modelli organizzativi e sfide dell'inclusione. F. Alicino - P. Annicchino

F. Balsamo - F. Botti

P. Consorti - A. Cupri

M.C. Ivaldi - E. Martinelli

D. Milani - G. Mingardo

T. Pagotto - S. Penasa

M. Tomasi



Note sulla legge costituzionale 8 marzo 2024, n. 2024-200 relative à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse

Maria Cristina Ivaldi

Professoressa ordinaria di Diritto e Religione, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

ABSTRACT

Il contributo ricostruisce le fattispecie che hanno condotto alla riforma di cui alla legge costituzionale n. 2024-200 partendo dallo status quo ante della legislazione

SOMMARIO

1. Brevi considerazioni introduttive – 2. Lo *status quo ante* e i precedenti tentativi di modifica – 3. L'*iter* della revisione costituzionale - 4. Una riforma nella sostanza inutile.

francese in materia di interruzione volontaria della gravidanza. Sottolineando la natura compromissoria e ideologica della soluzione adottata, il contributo si propone di tratteggiare le principali questioni interpretative poste dalla novella normativa.

1. Brevi considerazioni introduttive

Enfaticamente dall'8 marzo 2024 la Francia si è autoproclamato il primo Paese al mondo a iscrivere espressamente nella sua Costituzione l'interruzione volontaria della gravidanza.

Si tratta di un impegno che il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron significativamente aveva preso l'8 marzo dell'anno prima a Parigi dove, nel corso di una dichiarazione¹, aveva parlato di una modifica della Co-

¹ Cfr. la déclaration de M. Emmanuel Macron, président de la République, en hommage à Gisèle Halimi

stituzione «afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible»².

Lo stesso Macron, del resto, già si era espresso radicalmente in tal senso pure rispetto a un tal inserimento nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – a decisione *Dobbs v. et al. v. Jackson Women's Health Organization et al.* non ancora intervenuta³ – nel suo discorso davanti al Parlamento europeo del 19 gennaio 2022⁴.

Nelle pagine che seguono ci si occuperà dell'inquadramento della disciplina in materia di interruzione volontaria della gravidanza alla luce delle riforme che si sono succedute nel tempo e – soprattutto – della recente legge costituzionale 8 marzo 2024, n. 2024-200, analizzandone criticamente la reale portata.

2. Lo status quo ante e i precedenti tentativi di modifica

In Francia l'aborto è stato depenalizzato dalla legge 17 gennaio 1975, n. 75-17 relative à l'interuption volontaire de la grossesse – la c.d. loi Veil dal nome della proponente⁵ – della quale quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversa-

et à son engagement pour défendre l'avortement et la reconnaissance du viol, disponibile in www. vie-publique.fr/discours/288591-emmanuel-macron-08032023-gisele-halimi (questo e gli altri indirizzi web citati nell'articolo sono stati consultati il 22/09/25).

² Ibidem.

A livello di società civile v. esemplificamente le pubblicazioni IFOP, *Le rapport des Français à l'avortement et la question de l'inscription de l'IVG dans la Constitution française*, 22 giugno 2022 e *Les Français veulent-ils constitutionnaliser le droit à l'avortement en France?*, 5 luglio 2022 risp. in www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/07/Rappo_Ifop-FK-IVG-2022.06.29.pdf e www.ifop.com/publication/les-francais-veulent-ils-constitutionnaliser-le-droit-a-lavortement-en-france

- ³ Amplius infra par. 2.
- ⁴ Visionabile all'indirizzo www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/01/19/discours-du-president-emmanuel-macron-devant-le-parlement-europeen
- ⁵ La *loi Veil* consentiva l'IGV solo qualora la donna si trovasse in una *situation de detresse* ovvero in uno stato di angoscia o difficoltà. Condizione successivamente eliminata dall'art. 24 della legge 4 agosto 2014, n. 2014-873 *pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes*.

Tutti i provvedimenti normativi citati nel testo possono leggersi in www.legifrance.gouv.fr, il servizio pubblico francese di diffusione del diritto.

La trascrizione del celeberrimo discorso della proponente, tenuto il 26 novembre 1974 davanti all'Assemblea nazionale, è disponibile all'indirizzo www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/simone-veil-26-novembre-1974

MARIA CRISTINA IVALDI

rio. Prevista per un periodo di prova di cinque anni è poi stata consacrata in via definitiva dalla legge 31 dicembre 1979, n. 79-1204 (loi Pelletier). Questi, come è ovvio, non sono stati gli unici interventi in materia.

Numerose, infatti, sono le misure che si sono succedute nel tempo tese, tra l'altro, a prevedere la gratuità della pratica⁶, a configurare il delitto di impedimento dell'IVG e a depenalizzare l'auto-aborto⁷, e così via⁸. Ne possono beneficiare tutte le donne a prescindere da età, stato civile, nazionalità e regolarità del titolo di soggiorno in Francia9.

Nel loro insieme, configurano la disciplina vigente in materia di interruzione volontaria della gravidanza (IVG)¹⁰, consentita attualmente fino alla quattordicesima settimana.

Tra i tentativi più recenti di inserire un riferimento nella Costituzione alla IVG, si segnala, in primis, la proposizione di legge costituzionale n. 293 visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, depositata presso l'Assemblée Nationale il 7 ottobre 2022¹¹. Si tratta della sola e ultima delle sei proposte presentate a essere

⁶ Legge 31 dicembre 1982, n. 82-1172 relative à la couverture des frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse non thérapeutique et aux modalités de financement de cette mesure.

⁷ Cfr. artt. 37 e 38 della legge 27 gennaio 1993, n. 93-121 portant diverses mesures d'ordre social.

⁸ Tra le altre v. le leggi 4 luglio 2001, n. 2001-588 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception che allunga il termine legale dell'IVG da 10 a 12 settimane di gravidanza e rende più agevoli le condizioni di accesso ai contraccettivi e all'IVG per le minorenni; 20 marzo 2017, n. 2017-347 relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse la quale ridefinisce il delitto di intralcio all'IVG nonché la legge del 2 marzo 2022, n. 2022-295 visant à renforcer le droit à l'avortement che estende, ancora una volta, il termine legale per l'interruzione volontaria di gravidanza, portandolo a 14 settimane di gestazione e offre la possibilità di effettuare l'IVG farmacologica in teleconsultazione.

⁹ Per una ricostruzione, v. M. Mathieu, L'avortement en France: du droit formel aux limites concrètes à l'autonomie des femmes, in Droit et Societé, n. 111, 2022, pp. 334-355.

¹⁰ IVG – sia farmacologica entro le 7 settimane dal concepimento o convenzionale entro le 14 settimane – che interviene sulla base della mera volontà della gestante, da distinguere dall'interruption médicale de grossesse (IMG), che è una procedura effettuata per motivi medici correlati a gravi anomalie fetali incurabili al momento della diagnosi o nei casi in cui la prosecuzione della gestazione metta in pericolo la salute della madre. Necessita di un'attestazione da parte di almeno due medici e dell'accordo dei genitori. Può essere praticata in tutti i momenti della gravidanza sia attraverso la somministrazione di farmaci sia chirurgicamente.

¹¹ In www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0293_proposition-loi Dossier disponibile all'indirizzo www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/proteger_ivg_contraception

discussa in entrambi i rami del Parlamento¹². Va, nondimeno, evidenziato sin da ora¹³ come non vi sia uniformità nei diversi testi tanto nella formulazione quanto nella collocazione di una tal previsione all'interno della Costituzione.

In tutti questi casi l'occasione è fornita dalla celeberrima sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America *Dobbs et al. v. Jackson Women's Health Organization et al.* 24 giugno 2022¹⁴ la quale ha ritenuto a maggioranza (6 a 3 voti) che il diritto all'aborto non sia protetto dalla Costituzione federale, invertendo così l'orientamento che si era andato a consolidare con le precedenti sentenze *Roe v. Wade* (22 gennaio 1973)¹⁵ e *Planned Parenthood v. Casey* (29 giugno1992)¹⁶. Per effetto di questa decisione – che si rifà alla c.d. teoria originalista in forza della quale si assume che l'aborto non risulti protetto dal XIV Emendamento, in quanto non radicato nella storia e nelle tradizioni della

¹² Risultano depositate al *Sénat* le proposte di legge costituzionale 27 giugno 2022, n. 734 e n. 734 (risp. in www.senat.fr/leg/ppl21-734.html e www.senat.fr/leg/ppl21-736.html) nonché la 2 agosto 2022, n. 872 (www.senat.fr/leg/ppl21-872.htm). Oltre alla proposta 7 ottobre 2022, n. 293, sono presentate all'*Assemblée nationale* le *propositions* 30 giugno 2022, n. 8 (www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0008_proposition-loi) e 6 luglio 2022, n. 15 (www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0015_proposition-loi).

¹³ Amplius infra par. 4.

^{14 597} U.S. 142 (2022). La Costituzione federale non garantisce il diritto all'aborto che, in ogni caso, non può essere enucleato dalle altre disposizioni costituzionali poste a tutela delle libertà. Esito in grande misura scontato come è dato arguire a livello UE dalla risoluzione del Parlamento europeo 9 giugno 2022 «Minacce al diritto all'aborto nel mondo: possibile revoca del diritto all'aborto negli Stati Uniti da parte della Corte suprema», (P9_TA(2022)0243 disponibile all'indirizzo www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0243_IT.pdf). Dopo la pubblicazione della decisione cfr. la successiva risoluzione 7 luglio 2022 «Decisione della Corte suprema statunitense di abolire il diritto all'aborto negli Stati Uniti e necessità di tutelare il diritto all'aborto e la salute delle donne nell'UE» (P9_TA(2022)0302, in www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0302_IT.pdf).

¹⁵ 410 U.S. 113 (1973). In sostanza la sentenza pronunciava l'incostituzionalità delle leggi degli Stati federati che vietavano l'aborto ricollegando la libertà di scegliere di interrompere la gravidanza al diritto alla *privacy* riconducibile al XIV emendamento. Procedura consentita, senza particolari limiti, fino a quando il feto non risultasse in grado di vivere autonomamente al di fuori dell'utero. ¹⁶ 505 U.S. 833 (1992). Conferma la sentenza *Roe v. Wade* introducendo il concetto di onere indebito (*undue burden*) al fine di valutare le restrizioni poste dallo Stato che, in ogni caso, non potevano impedire alle donne di abortire prima della vitalità fetale, abbandonando nel contempo il sistema basato sui trimestri di gravidanza.

Nazione¹⁷ – la competenza legislativa in materia ritorna ai singoli Stati federati. Stati che in molti casi hanno fatto rivivere leggi pregresse che di fatto eliminano¹⁸ o restringono la possibilità di ricorrere all'IVG o ne hanno emanate di nuove, realizzando un pluralismo giuridico nella materia *de qua* e posto rilevanti problemi giuridici¹⁹.

In effetti, la proposta n. 293 cui si è fatto cenno, contemplava l'inserimento al titolo VIII «De l'autorité judiciaire» della Costituzione una nuova norma, l'art. 66-2 ai sensi del quale «[N]ul ne peut porter atteinte au droit à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l'accès libre et effectif à ces droits». Sarà poi approvato, con un'ampia maggioranza dalla Assemblea nazionale, un testo²⁰ semplificato e privo del riferimento alla contraccezione, del seguente tenore «[L]a loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse».

¹⁷ In dottrina, secondo una prospettiva adesiva, v. J.J. Craddock, Personhood After Dobbs, in Catholic University Law Review, vol. 54, n. 4, 2025, pp. 536-599; S.E. Sachs, Dobbs and the Originalist, in Harvard Journal of Law & Public Policy, vol. 47, n. 3, 2024 pp. 539-561; R.E. Barnet, L.B. Solum, Originalism After Dobbs, Bruen and Kennedy: the Role of History and Tradition, in Northwstern University Law Review, vol. 118, n. 3, 2023, pp. 433-490. In senso critico, cfr. R.B. Siegel, Memory Games: Dobbs's Originalism as Anti-Democratic Living Constitutionalism ans Some Pathways for Resistance, in Texas Law Review, vol. 101, n. 5, 2023, pp. 1127-1204; K.C. Walsh, The Elevation of Reality Over Restraint in Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, in Harvard Journal of Law & Public Policy, vol. 46, n. 1, pp. 915-935; A. Coan, What is the Matter with Dobbs?, in Journal of Constitutional Law, n. 2, 2024, pp. 282-338 nonché A. Trau, The Superficial Application of Originalism in Dobbs, in Fordham Urban Law Journal, vol. 50, n. 4, pp. 867-905.

Per un'analisi che vede nella decisione *de qua* l'inizio di una nuova fase nella quale i diritti umani vengono reinterpretati, con un orientamento che privilegia visioni nazionaliste, religiose o naturalistiche del diritto, a scapito della tradizione basata su standard internazionali v. K. Young, *Human Rights in the Constitutional Era of Dobbs*, in *Columbia Human Rights Law Review*, vol. 56, 2025, pp. 1-44. ¹⁸ Cfr. l'*Alabama Human Life Protection Act* che – penalizzando la condotta – contempla la sola eccezione della necessità di prevenire un grave rischio di salute fisica o morte per la gestante, non considerando comunque aborto il porre a termine una gravidanza in ipotesi di gravi anomalie fetali o in caso di gestazione extrauterina.

¹⁹ Per tutte v. l'emanazione delle c.d. *shield laws* da parte degli Stati dove l'interruzione della gravidanza è contemplata per proteggere medici e pazienti da azioni legali provenienti da altri Stati oppure – in senso opposto – la reviviscenza di leggi come il *Comstock Act* del 1873 – che proibisce l'uso del servizio postale per inviare materiali considerati osceni – ora talvolta utilizzata per vietare la spedizione di farmaci e strumenti utilizzati per l'aborto medico.

 20 Testo adottato in prima lettura sub n. 34 il 24 novembre 2022 con 337 voti a favore, 32 contro e 18 astenuti.

Al Senato verrà poi ulteriormente rivista la formulazione così come la collocazione. Infatti, nel testo approvato il 1° febbraio 2022, non si parla più di diritto bensì solo di libertà e la fattispecie viene collocata all'art. 34 Cost. ovvero nella disposizione che individua le materie oggetto di riserva di legge e quindi devolute alla competenza esclusiva del Parlamento²¹. Nondimeno l'enunciato «[L]a loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse» sarà approvato con una maggioranza alquanto risicata ovvero con 162 voti a favore, 152 contro e 20 astenuti²² e rinviato all'Assemblea nazionale in seconda lettura.

Si ricorda, incidentalmente, che, ai sensi dell'art. 89 Cost., l'iniziativa per la revisione della Costituzione spetta in concorrenza al Presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro, e ai membri del Parlamento. In quest'ultimo caso la modifica diventa definitiva solo dopo essere stata approvata per referendum. Nel primo, invece, si può ovviare al passaggio popolare qualora il Presidente decida di sottomettere il testo – votato in termini identici dall'Assemblea nazionale e dal Senato – al Parlamento convocato in Congresso, con la votazione favorevole di almeno i tre quinti dei suffragi. Sarà proprio la via presidenziale quella che verrà battuta in seguito anche per evitare l'*impasse* registratasi in occasione della ora evocata iniziativa n. 293 discussa in sede parlamentare.

3. L'iter della revisione costituzionale

Dopo i tentativi cui si è fatto appena cenno, si intesta la riforma direttamente il Presidente della Repubblica Macron che attraverso il Governo presenta il 12 dicembre 2023 il progetto di legge costituzionale n. 1983 relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse²³.

In dottrina, v. X. BIOY, L'inscription dans la Constitution de la liberté de recourir à l'IVG entre «droit» et «liberté», in Question constitutionnelles, 25 novembre 2024 (https://questions-constitutionnelles.fr/linscription-dans-la-constitution-de-la-liberte-de-recourir-a-livg-entre-droit-et-liberte), pp. 1-22; F. CHALTIEL, Chronique d'une constitutionnalisation attendue: l'adoption d'une nouvelle liberté par le Congrés le 4 mar 2024, in Petites Affiches, 2024, n. 5, pp. 5-10 e J. Noël, La constitutionnalisation de la liberté de recourir à l'IVG, in Civitas Europa, n. 52(1), 2024, pp. 191-199.

²¹ Sub titolo V «Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement».

²² Cfr. il TA n. 48 del 1° febbraio 2023 in www.senat.fr/leg/tas22-048.html Dossier del Senato disponibile in www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl22-143.html

²³ In www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1983_projet-loi. Del Governo v. il sito dedicato all'indirizzo https://ivg.gouv.fr

In questo caso non è contemplata la sottoposizione a referendum ma direttamente l'approvazione del testo condiviso del Parlamento riunito in congresso a Versailles

Incidentalmente si ricorda che, a differenza delle leggi ordinarie, nel caso di leggi costituzionali, non è previsto il possibile controllo né preventivo²⁴ né successivo (*question prioritaire de constitutionnalité*) del *Conseil constitutionnel*²⁵ poiché ci si trova in presenza di un potere di tipo costituente²⁶.

La prevista novella, presentata a iniziativa dell'Esecutivo, non è altro che una versione compromissoria che tiene conto della infausta sorte della già evocata precedente proposta di legge n. 293 di iniziativa parlamentare²⁷. Compromesso sia ascrivibile alla formula utilizzata, dove non si parla di diritto bensì di libertà garantita, sia per la collocazione all'art. 34 Cost. ovvero nella disposizione che inquadra le materie oggetto di riserva di legge²⁸.

Il testo tiene anche conto dei suggerimenti espressi nel parere 7 dicembre 2023, richiesto preventivamente dal Governo al *Conseil d'État*, reso pubblico proprio per volere del primo²⁹.

I punti fondamentali dell'*avis* appaiono sostanzialmente quattro. In primo luogo – richiamando la pregressa giurisprudenza del *Conseil constitutionnel* – il *Conseil d'État* ritiene che i termini «diritto» e «libertà» non abbiamo né accezione né una portata differente (par. 13)³⁰. In secondo luogo, l'iscrizione nella Cos-

²⁴ Cfr. art. 61 Cost.

²⁵ La c.d. *question prioritaire de constitutionnalité* di cui all'art. 61-1 che introduce la possibilità di controllo successivo ai sensi dell'art. 29 della legge costituzionale 23 luglio 2008, n. 2008-724 de modernisation des institutions de la V^e République.

²⁶ Per un precedente che esclude espressamente una tale competenza – rispetto alla riforma costituzionale in tema di decentramento amministrativo – v. *Conseil constitutionnel*, decisione 26 marzo 2003, n. 2003-469 (www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003469DC.htm).

²⁷ Supra par. 2.

²⁸ Norma da leggersi in parallelo con il successivo art. 37 che riserva la competenza del Governo alle «matières autre que celles qui sont du domaine de la loi».

²⁹ Conseil d'État, Assemblée générale, parere 7 dicembre 2023, n. 407667 sul progetto di legge costituzionale relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, reso pubblico dal Governo e disponibile, tra gli altri, all'indirizzo www.conseil-etat.fr/content/download/200379/document/407667%20-%20EXTRAIT%20AVIS.pdf

³⁰ Conseil constitutionnel che nei suoi interventi relativi all'aborto aveva espressamente fornito un fondamento costituzionale all'IVG, soprattutto e in modo esplicito a partire dalla decisione 4 luglio 2001, n. 2001-449, su sindacato deferito ex art. 61, comma secondo, Cost. di quella che diven-

tituzione della libertà di ricorso all'IVG, nei termini ipotizzati dal Governo, «ne remet pas en cause les autres droits et libertés que la Constitution garantit, tels que notamment la liberté de conscience qui sous-tend la liberté des médecins et sages-femmes de ne pas pratiquer une interruption volontaire de grossesse ainsi que la liberté d'expression» (par. 14). Una tale inserzione, inoltre, avrebbe il solo scopo «d'encadrer l'office du législateur afin qu'il ne puisse interdire tout recours à l'interruption volontaire de grossesse ni en restreindre les conditions d'exercice de façon telle qu'il priverait cette liberté de toute portée» (par. 11), pur consentendo che la disciplina in materia di IVG possa «s'adapter aux évolutions de toute nature, notamment techniques, médicales ou scientifiques» (par 12). Ultimo ma non per ultimo non si porrebbe in contrasto né con le obbligazioni assunte dalla Francia a livello internazionale né con le altre disposizioni costituzionali esistenti (par. 10).

In precedenza, peraltro, la *Commission nationale consultative des droits de l'homme*³¹, *Assemblée plénière*, parere 28 septembre 2023, dal titolo significativo «La constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse: protéger un droit humain de portée universelle» (A–2023–1), si era espressa in termini ancor più radicali³². Termini che però non saranno accolti nel progetto governativo. Tra le diverse soluzioni configurabili, infatti, la CNCDH aveva raccomandato *in primis* di inserire il diritto all'IVG nell'art. 1 Cost., ovvero nella statuizione che enuncia i tratti fondamentali della forma di Stato della Repubblica francese (indivisibile, laica, democratica e sociale). Il tutto da realizzarsi adottando una formula che garantisca il non arretramento della garanzia rispetto alla attuale configurazione legislativa, procedendo a una revisione specificamente dedicata³³.

terà la legge n. 2001-588.

³¹ La CNCDH è un organo consultivo collegiale indipendente francese, creato nel 1947 e attualmente disciplinato dalla legge 5 marzo 2007, n. 2007-292. Si compone di 64 membri rinnovati ogni tre anni con decreto del Primo ministro. Le norme di funzionamento sono stabilite nel decreto 26 luglio 2007, n. 2007-1137.

³² In www.cncdh.fr/publications/avis-la-constitutionnalisation-de-linterruption-volontaire-de-g rossesse-proteger-un Per un intervento posteriore v. l'editoriale della Segretaria generale dell'Istituzione, Magali Lafourcade, pubblicato il 4 aprile 2024, dal titolo «L'interruption volontaire de grossesse entre dans la Constitution» (www.cncdh.fr/linterruption-volontaire-de-grossesse-entre-dans-la-constitution-edito-de-magali-lafourcade).

³³ Per un ulteriore disamina del parere di questa Istituzione v. infra par. 4.

Significativamente nell'exposé des motifs del progetto n. 1983 – che porterà alla prima modifica della Costituzione intervenuta dopo il 2008³⁴ – oltre a constatare come in Francia l'IVG non sia minacciata (cpv. 3) si richiama la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America che ha sovvertito la pregressa giurisprudenza in materia (cpv. 4), indicando, sia pure senza ulteriori

La vera *ratio* di una tal riforma – oggettivamente non necessaria – si evince da quella parte del documento in cui si parla di fedeltà della Francia alla vocazione di sostegno del «combat universel pour cette liberté essentielle, sur notre continent et partout dans le monde» (pcv. 5). Il tutto «conformement à la volonté du chef de l'État d'adresser "un message universelle de solidarité à toutes les femmes qui voient aujourd'hui cette liberté bafouée"» (cpv. 10).

specificazioni, come sia posta in pericolo anche in Europa³⁵.

In seguito alle votazioni positive su testo identico dell'Assemblea nazionale (30 gennaio 2024³6) e del Senato (28 febbraio 2024³7), il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron convoca il Parlamento in Congresso a Versailles il 4 marzo 2024³8, il quale si pronuncia a favore della costituzionalizzazione dell'IVG con 780 voti a favore, 72 contrari e 50 astenuti. Pertanto, la frase «[L]a legge determina le condizioni alle quali si esercita la libertà garantita alla donna di ricorrere all'IVG» è inserita (dopo il diciassettesimo capoverso) al comma quarto dell'art. 34 Cost., tra le materie rispetto alle quali il legislatore determina i principi fondamentali (organizzazione generale della difesa nazionale; libera amministrazione degli enti territoriali, delle loro competenze e delle loro risorse; istruzione; tutela dell'ambiente; regime della proprietà, dei diritti reali e degli obblighi civili e commerciali; diritto del lavoro, del diritto sindacale e

 $^{^{34}}$ Cfr. la legge costituzionale 23 luglio 2008, n. 2008-724 de modernisation des institutions de la $V^{\rm e}$ République la quale, tra l'altro, introduce la già evocata question prioritaire de constitutionnalité.

 $^{^{35}}$ A tal riguardo cfr. la risoluzione dell'AN francese e quella del Parlamento europeo, *infra* par. 4.

³⁶ Favorevoli 493, contrari 30, astenuti 23. *Amplius* in www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/liberte_interruption_grossesse

³⁷ Favorevoli 267, contrari 50, astenuti 22. Per il *dossier* del *Sénat* v. www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl23-299.html

³⁸ Cfr. il decreto 29 febbraio 2024, tendant à soumetre un projet de loi constitutionnelle au Parlament réuni en Congrès anch'esso disponibile sul portale del diritto francese www.legifrance.gouv.fr Per i dossiers legislatifs dell'Assemblea nazionale e del Senato v. risp. www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/liberte_interruption_grossesse e www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl23-299.html

della sicurezza sociale) e la previsione per le leggi finanziarie che determinano risorse e oneri per lo Stato, di procedere alle condizioni e con le riserve previste da una legge organica.

La novella *de qua*, nondimeno, contempla in modo inedito e per la prima volta l'uso dell'espressione «libertà garantita» nella Costituzione.

Tra le voci di aperto dissenso va menzionata quella dell'Église de France la quale interverrà ufficialmente mediante tre dichiarazioni. La prima e più articolata si registra in occasione dell'annuncio del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron della decisione di presentare un progetto per il tramite del Governo, presa nel corso dell'Assemblea plenaria del novembre 2023³⁹. Ivi si ribadisce la posizione cattolica della tutela della vita dal concepimento alla sua fine naturale, sottolineando, nel contempo, come «[L]a vraie urgence est d'aider au moins les couples ou les femmes qui, aujourd'hui, n'ont pas réellement le choix et estiment ne pouvoir garder leur enfant en raison des contraintes sociales, économiques, familiales qui pèsent sur eux ou sur elles, et trop souvent sur les femmes seules».

L'approvazione del progetto di legge nello stesso testo da parte dell'Assemblea nazionale e del Senato è stata poi l'occasione di un nuovo intervento datato 29 febbraio 2024⁴⁰. La CEF, confermando «que l'avortement, qui demeure une atteinte à la vie en son commencement, ne peut être vu sous le seul angle du droit des femmes [...] regrette que le débat engagé n'ait pas évoqué les dispositifs d'aide à celles et ceux qui voudraient garder leur enfant». Contemporaneamente l'Église de France esprime preoccupazioni per il dopo evocando la propria vigilanza circa il rispetto della libertà di scelta dei genitori e di coscienza dei medici e del personale sanitario coinvolto. Per questo la CEF «sera attentive au respect de la liberté de choix des parents décidant, même en des situations difficiles, de garder leur enfant, et de la liberté de conscience des médecins et de tous les personnels soignants, dont elle salue le courage et l'engagement».

³⁹ CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE (CEF), ASSEMBLÉE PLENAIRE, *Déclaration 7 novembre 2023 «Toute vie est un don pour ce monde»*, in https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2023/11/Toute-vie-est-un-don-pour-ce-monde-Declaration-des-eveques-de-France-Novembre-2023-2.pdf

⁴⁰ CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE (CEF), *Déclaration 29 févier 2024*, in https://eglise.catholique. fr/wp-content/uploads/sites/2/2024/02/2024-02-29-CP-Constitutionnalisation-du-droit-a-lIVG.pdf

Di lì a poco – proprio in occasione del voto del Parlamento in *Congrès* – giungerà un ultimo appello il 4 marzo 2024⁴¹, nel quale si evidenzia che i cattolici resteranno «des serviteurs de la vie de tous et de chacun, de la conception à la mort», sia pure cercando nuove vie per «entourner de notre respect et de notre compassion ceux et celles qui ont eu recours à l'avortment».

La successiva promulgazione solenne si svolgerà l'8 marzo 2024 – ricorrenza della festa internazionale delle donne – nel corso di una cerimonia pubblica (*cérémonie de scellement* ovvero di apposizione del sigillo)⁴², dal forte valore simbolico, tenutasi a *place Vendome*, davanti al Ministero della giustizia, alla presenza del Presidente della Repubblica.

4. Una riforma nella sostanza inutile

Prima di tutto è opportuno sottolineare come, in quello che può a ragione assumersi come il Paese per eccellenza della codificazione, manchi un catalogo di diritti e libertà all'interno del testo Costituzionale. Il sistema si delinea attraverso il richiamo operato attraverso la prima parte del Preambolo della Costituzione attualmente in vigore, che rinvia alla «Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004». Proprio questa *Charte*⁴³ e la statuizione del divieto della pena di morte⁴⁴ – rappresentano i pressoché unici esempi di inserimento esplicito di diritti nella Costituzione francese.

Quid iuris? La stessa giurisprudenza del Conseil constitutionnel⁴⁵ in materia

⁴¹ CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE (CEF), PRESIDENCE DE LA CONFERENCE, Appel à l'occasion du vote par le Parlement en Congrès de la révision constitutionnelle inscrivant l'avortement dans la Constitution 4 mars 2024, in https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2024/03/2024-03-04-CP-Appel-a-loccasion-de-la-revision-constitutionnelle-avortement-dans-la-Constitution.pdf

 $^{{}^{42}\}textit{Amplius} \ in \ www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/ceremonie-scellement-histoire-symbolique$

 $^{^{\}mbox{\tiny 43}}$ Legge costituzionale 1° marzo 2005, n. 2005-205 relative à la Charte de l'environnement.

⁴⁴ Cfr. la c.d. *loi Banditer* 9 ottobre 1981, n. 81-908 *portant abolition de la peine de mort.* Ventisei anni più tardi, la legge costituzionale 23 febbraio 2007, n. 2007-239 *portant interdiction de la peine de mort*, introdurrà un tal divieto all'art. 66-1 Cost., nel titolo VIII *De l'autorité judiciaire*.

⁴⁵ Si ricorda che fin dalla sua prima decisione in materia di aborto del 15 gennaio 1975, n. 74-54 DC, il *Conseil constitutionnel* aveva ritenuto che la *loi Veil* non violasse né la Costituzione del 1958 né i principi della Dichiarazione del 1789 o il preambolo della Costituzione del 1946 in forza dall'assenza di un principio costituzionale esplicito sulla protezione della vita dal concepimento e per il fatto che la legge rispettasse un bilanciamento ragionevole tra la libertà della donna e la protezione dell'essere umano non nato.

ha in più occasioni rinvenuto una copertura costituzionale all'aborto nell'art. 2 della *Déclaration* 1789, in relazione a uno dei quattro diritti naturali ivi espressi ovvero quello alla libertà *sub species* libertà delle donne di disporre del proprio corpo. Di conseguenza il richiamo inserito nell'odierno art. 34, comma quarto, Cost. risulta in sostanza superfluo e, comunque, non modifica il quadro della relativa disciplina⁴⁶ e non ne assicura di certo l'intangibilità posto che nella sostanza – a chi scrive – sembra si limiti a rappresentare poco più di una mera riserva di legge. Circostanza che non può porre *tout court* la disciplina *de qua* come intangibile sia in senso estensivo – per la sopravvenienza di nuove evidenze scientifiche e tecniche medico-scientifiche – sia in senso restrittivo qualora, nuove maggioranze parlamentari ritenessero di procedere in tal senso. In altri termini, non crea nuove garanzie né conculca in assoluto il potere del legislatore in quanto non definisce i contenuti della libertà garantita.

Nondimeno, la menzione in Costituzione della IVG viene a integrare un ulteriore parametro – in qualche misura ridimensionato rispetto anche alla sola riconducibilità all'art. 2, Déclaration 1789 – da valutare da parte del *Conseil constitutionnel* sia mediante controllo preventivo sia posteriore, per il tramite di una *question prioritaire de constitutionnalité*. Circostanza che – si ribadisce – non potrebbe in alcun modo neutralizzare la volontà del futuro legislatore che volesse far evolvere il quadro giuridico relativo, anche circoscrivendo la sfera di libertà attualmente garantita, restringendone gli ambiti di applicazione.

Certo ancora qualcosa può dirsi in merito alla formulazione e collocazione della riforma costituzionale in commento. Le incertezze formali manifestatesi davanti ai due rami del Parlamento nelle precedenti proposte di legge – non discusse o non pervenute a votazione di un testo condiviso – appaiono di per sé esemplificative della difficoltà di pervenire – al di là di una certa retorica presidenziale – a una riforma costituzionale veramente condivisa e non meramente compromissoria – verso il basso – quale appare nella sostanza⁴⁷.

⁴⁶ A proposito dell'affermata inutilità v. S. Mouton, *IVG dans la Costitution: pourquoi une «liberté» et non pas un «droit»*, in www.leclubdesjuristes.com, 27 febbraio 2024.

⁴⁷ Si ricorda che in molte delle proposte presentate nel corso della seconda metà del 2022 – prima della *proposition* 7 ottobre 2022, n. 293 (*supra* par. 2) – viene utilizzata *tout court* l'espressione diritto all'IVG (*Sénat*, 27 giugno 2022, n. 736; AN 30 giugno 2022, n. 8). In altre, invece, si assiste all'uso di formule più sfumate come quelle in cui si parla di garanzia di legge all'eguale accesso alla contraccezione a all'IVG (*Sénat* 27 giugno 2022, n. 734).

Il tutto anche a non voler considerare rilevante la differenza tra «diritto» e «libertà». Si è già accennato come – almeno a livello teorico – sia possibile una distinzione. Il primo consisterebbe in una posizione giuridica positiva che attribuisce al titolare una pretesa giuridicamente tutelata verso un altro soggetto - compreso lo Stato - che pertanto avrebbe un obbligo positivo corrispondente (es. diritto all'istruzione). La libertà, invece, designerebbe una posizione giuridica soggettiva la quale si sostanzia nella pretesa all'assenza di interferenze da parte di altri – soprattutto dello Stato – in un determinato ambito, che perciò corrisponde a un obbligo negativo consistente nel non ostacolare (es. libertà di espressione). Nella realtà, nondimeno, si osservano libertà che richiedono anche misure positive (es. accesso a determinati mezzi per potere esercitarle) così come certi diritti implicano anche spazi di non interferenza. Quindi, pur rimanendo distinta sul piano teorico, la separazione si attenua nella pratica applicazione giurisprudenziale. Del resto – come osservato⁴⁸ – lo stesso *Conseil* d'État, nel parere richiesto dal Governo, proprio richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale, propende per considerare la distinzione anodina.

Nondimeno la CNCDH, nel già evocato avis⁴⁹ – unitamente al movimento femminista francese – si era chiaramente espressa nel senso che «la révision constitutionnelle ne devrait pas se borner à mentionner que les conditions dans lesquelles s'exerce l'avortement, quand bien même il serait qualifié de "liberté de la femme", relèvent de la loi. En effet, cette insertion n'apporterait aucune garantie supplémentaire et manquerait son effet en ne conférant pas de valeur constitutionnelle au droit à l'avortement. C'est le droit lui-même qu'il faut consacrer et non le pouvoir de légiférer à son sujet. C'est pourquoi la CNC-DH s'alarme de certaines formulations proposées dans le débat public, les estimant insuffisamment protectrices» (par. 21)50.

Analoghe incertezze si rinvengono riguardo alla collocazione delle diverse formulazioni ipotizzate, posto che sono inserite alternativamente nel Pream-

⁴⁸ Supra par. 3.

⁴⁹ Ibidem.

⁵⁰ Così si esprime la CNCDH, richiamando la dottrina (S. Hennette Vauchez, D. Roman, S. Slama, Pourquoi et comment constitutionnaliser le droit à l'avortement, in Revue des droits de l'homme, Actualités Droits-Libertés, 7 luglio 2022, pp. 1-16 (http://journals.openedition.org/revdh/14979).

bolo⁵¹, nell'art. 34 Cost. – come poi risultato nel testo approvato in *Congrès* – o dopo l'art. 66-1, Cost.⁵². Anche su questo profilo la CNCDH – considerando le opzioni in campo – si era pronunciata per un diverso incardinamento stimando che «l'emplacement devrait exprimer l'attachement du peuple français au droit à l'IVG tout en garantissant effectivement ce droit. Considérant la fonction expressive de la Constitution, la CNCDH est d'avis qu'une insertion en tête de la Constitution, au sein de l'article 1^{er}, permettrait d'assurer cet object» (par. 24)⁵³.

Oltre ai riferimenti al valore simbolico di una tal riforma, peraltro evocati espressamente sia dal Presidente della Repubblica nei suoi discorsi⁵⁴ sia nel progetto di presentazione governativa, sembra di trovarsi di fronte altresì a una sorta di strumentalizzazione in chiave politica della Costituzione.

Ciò pare essere avvalorato anche dalla proposition de résolution visant à garantir le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, depositata in Assemblea nazionale il 4 marzo 2024 e quindi contestualmente alla votazione in Congrès a Versailles⁵⁵.

In sostanza, condannando il regresso della protezione dell'aborto in Europa e nel mondo, si chiede di inserirnee il relativo diritto nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, invitando il Governo francese a promuovere questa riforma e a sollecitare misure nazionali ed europee per garantire l'accesso effettivo e sicuro alla pratica nonché di perseguire un'armonizzazione verso l'alto dei diritti e delle prassi in materia all'interno dell'Unione.

⁵¹ Cfr. la *proposition de loi constitutionnelle* n. 734, depositata in *Sénat* il 27 giugno 2022, la quale proponeva di aggiungere un ulteriore capoverso in forza del quale «La loi garantit l'égal accès à la contraception et à l'IVG».

⁵² È la collocazione maggiormente ipotizzata nei diversi testi. Cfr. le *propositions* 30 giugno 2022, n.
8 (AN), 6 luglio 2022, n. 15 (AN); 2 agosto 2022, n. 872 (*Sénat*) nonché la più volte evocata 7 ottobre 2022, n. 293 che poi sarà riformulata in *Sénat* e collocata *sub* art. 34.

⁵³ In concreto, la CNCDH formulava tre raccomandazioni ovvero d'inserire, senza indugio, il diritto di IVG nella Costituzione, in coerenza con l'impegno assunto dal Presidente della Repubblica l'8 marzo 2023; di utilizzare una formulazione che, consacrando e garantendo detto diritto – non certo la libertà – si iscriva «dans une logique de non régression par rapport à l'état actuel du droit à l'avortement»; di radicare la riforma all'art. 1 Cost., procedendo con un testo specificamente dedicato a quest'oggetto.

⁵⁴ Supra par. 1.

⁵⁵ Si rinvia al dossier dove è disponibile altresì il TA del 29 maggio 2024, n. 301 (www.assemble-e-nationale.fr/dyn/16/dossiers/IVG_charte_UE). Per un precedente v. il già evocato *Discours du Président de la République devant le Parlement européen du 19 janvier 2022* (supra par. 1).

bbe un fondamento certo

Armonizzazione verso l'alto che però non troverebbe un fondamento certo neppure nel diritto internazionale. Ci si riferisce all'art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici che riconosce il diritto alla vita⁵⁶ e alla interpretazione che ne è stata fornita nel *general comment* n. 36 dal Comitato per i diritti umani, adottato nel corso della XIV sessione (8 ottobre – 2 novembre 2018)⁵⁷.

Se è vero l'art. 6 non può intendersi come implicante una protezione della vita sin dal concepimento⁵⁸ e che «[I]l diritto alla vita non può essere invocato per vietare l'aborto in assoluto», lo è altrettanto che risulta imprescindibile una tutela minimale posto che «[G]li Stati devono garantire l'accesso sicuro, legale ed effettivo all'aborto, almeno: quando la gravidanza comporta rischio per la vita o la salute della donna; quando è il risultato di stupro o incesto; in caso di gravi malformazioni fetali» (general comment 36, par. 8).

Ancora più in là, sembra andare la risoluzione del Parlamento europeo 11 aprile 2024 «Inclusione del diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE»⁵⁹.

In questo contesto, oltre a evocare il «voto storico» francese, quando si parla di arretramento del diritto all'aborto anche in Europa – e, come è ovvio, negli Stati Uniti (lett. H) – si citano espressamente Polonia (spec. lett. P), Ungheria (anche sub lett. S) e Malta (spec. lett. R). Nel contempo, *ex adverso*, detta risoluzione pare mettere pure in discussione l'obiezione di coscienza, nella misura in cui si assume come ampiamente – troppo – diffusa, in Paesi come Italia, Slovacchia e Romania (lett. T)⁶⁰.

ser/view/demo_fabortind/default/table?lang=en).

⁵⁶ Art. 6, «[I]l diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita».

⁵⁷ In www.ohchr.org/en/calls-for-input/general-comment-no-36-article-6-right-lif

⁵⁸ Da notare il diverso atteggiamento adottato dal legislatore francese all'art. 16 *code civil (infra* stesso paragrafo).

⁵⁹ P9_TA(2024)0286, in www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0286_IT.pdf

⁶⁰ Per un approfondimento in chiave comparatistica v. CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS, European Abortion Laws: A comparative Overview, (ottobre 2023) disponibile in https://reproductiverights.org/wp-content/uploads/2023/09/European-Abortion-Laws-A-Comparative-Overview-new-9-13-23.pdf, che offre un sintetico esame della legislazione nei 47 Paesi europei – Federazione russa compresa – nonché il rapport intitolato L'accès à l'avortement dans l'Union européenne, elaborato nell'ambito dell'École d'Affaires publiques de Sciences Po e dell'Association des anciennes députées, (www.sciencespo.fr/gender-studies/sites/sciencespo.fr.gender-studies/files/Rapport-acces-avortement-UE.pdf, 2025, 66 pp.) il quale offre un focus specifico su otto Paesi dell'Unione europea (Malta, Irlanda, Svezia, Paesi Bassi, Polonia, Italia, Francia e Germania). A livello quantitativo v. gli Eurostat – Abortion indicators (https://ec.europa.eu/eurostat/databrow-

In sostanza, la risoluzione *de qua*, esorta l'UE ad avviare una Convenzione per la revisione del diritto dei trattati volta a integrare nella Carta una modifica all'art. 3⁶¹, con l'inserimento del cpv. 2 *bis* ai sensi del quale «[O]gni persona ha diritto all'autonomia del corpo e all'accesso libero, informato, pieno e universale alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, come pure a tutti i servizi di assistenza sanitaria correlati, senza discriminazioni, compreso l'accesso a un aborto sicuro e legale».

Vi è da osservare che entrambe le risoluzioni hanno un valore per lo più simbolico e non produrranno un effetto concreto, almeno in tempi brevi vista la difficoltà di raggiungere una convergenza sul mutamento del diritto dei trattati. In ogni caso non si può non notare come si incentrino esclusivamente sul diritto all'aborto senza ipotizzare alcun bilanciamento con gli altri diritti contrapposti in gioco. Non si dettagliano, per esempio, né eventuali limiti temporali al IVG a tutela del feto, soprattutto nei casi in cui questo possa vivere autonomamente⁶² né si menziona – per l'appunto – il diritto all'obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto.

Tralasciando ogni considerazione specifica in ordine allo *status* dell'embrione – peraltro molto discusso in Francia soprattutto in occasione dell'approvazione delle norme in materia di bioetica⁶³ – vale comunque la pena di menzionare l'introduzione nel *code civil*, libro I, titolo I, del capo II «Du respect du corps humain», in particolare, dell'art. 16 ai sensi del quale significativamente «[L]a loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie»⁶⁴. Rispetto, in qualche modo contraddetto o per lo meno circoscritto dalle successive leggi di riforma dove si passa da un divieto di ricerca embrionale, con deroghe autorizzabili dalla neo-istituita *Agence de*

⁶¹ Con modifica della rubrica in «Diritto all'integrità della persona "e all'autonomia del corpo"».

⁶² Si tratta – come già osservato – di limiti presenti in molte legislazioni, compresa peraltro quella francese, che consente l'IVG, nella normalità dei casi, solo entro la quattordicesima settimana.

⁶³ A partire dalle leggi 29 giugno 1994, n. 94-653 relative au respect du corps humain e n. 94-654 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.

⁶⁴ Art. 2, legge n. 94-653.

biomédicine⁶⁵, all'autorizzazione condizionata⁶⁶.

Qualche considerazione più estesa pare opportuno riservare, invece, alla clause de conscience – in qualche modo messa in discussione, come indicato all'inizio del paragrafo⁶⁷. A tal proposito è, peraltro, appropriato ricordare, incidentalmente l'intervento dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che, con la risoluzione 7 ottobre 2010, n. 1763, sotto la rubrica «The right to conscientious objection in lawful medical care»⁶⁸, riassuntivamente statuisce che il medico o altro personale sanitario non possa essere costretto o punito se rifiuta di eseguire un aborto, un'eutanasia o qualsiasi intervento che abbia come scopo diretto la morte di un embrione o di un feto in virtù delle proprie convinzioni etiche o religiose.

Nell'ordinamento francese una tal previsione di carattere generale è contenuta nella parte regolamentare del *code de la santé publique*, nel capo dedicato alla deontologia, all'art. R. 4127-47 il quale riconosce in via generale a tutti i medici il diritto di rifiutare un atto autorizzato dalla legge se in conflitto con le proprie convinzioni, fuorché in caso di urgenza vitale⁶⁹.

Detta clausola di coscienza rappresenta, comunque, una eccezione rispetto al dovere di neutralità al quale sono tenuti tutti i dipendenti, consentendo la prevalenza delle proprie convinzioni etiche e religiose sul servizio pubblico. Ec-

Da ultimo v., inoltre, il decreto 25 agosto 2022, n. 2022-1187 relatif à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pris en application de l'article 5 de la loi n. 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation.

⁶⁵ Legge 7 luglio 2004, n. 2004-800 *relative à la bioétique* che segna la prima revisione intervenuta a distanza di un decennio.

⁶⁶ Cfr. le leggi 7 luglio 2011, n. 2011-814 relative à la bioéthique e 6 agosto 2013, n. 2013-715 tendant à modifier la loi n. 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. V. spec. l'art. 20, legge n. 2011-814 che modifica l'art. L. 2151-5 code de la santé publique, che precisa i termini entro i quali può essere autorizzata una tal ricerca.

⁶⁷ Messa in discussione che si è in grado di rilevare anche in dottrina. In senso critico, v. T. Gründler, *La clause de conscience en matière d'IVG*, *un antidote contre la trahison?*, in *Droit et Cultures*, n. 2, 2017, pp. 155-178. In ordine ai tentativi di rimuovere una tal clausola specifica v. S. Barbarit, IVG: *qu'est-ce que la clause de conscience?*, in www.publicsenat.fr/actualites/societe/ivg-quest-ce-que-la-clause-de-conscience, 15 febbraio 2022.

⁶⁸ In https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17909&lang=en

⁶⁹ In tal caso è, però, obbligatorio informare il paziente e garantirgli la continuità delle cure, indirizzandolo a un altro medico.

cezione ribadita e dettagliata rispetto all'IVG, nell'art. L. 2212-8 in forza del quale nessun medico od ostetrica è tenuto a praticare un aborto così come nessuna ostetrica, infermiere o ausiliare sanitario concorre a una tal procedura eccetto ai casi di urgenza vitale o quando sarebbe contrario ai doveri di umanità⁷⁰.

Vi è altresì da osservare che una ulteriore deroga al principio di neutralità del servizio pubblico si potrebbe realizzare qualora vedesse la luce la proposta attualmente in discussione sul fine vita⁷¹. Infatti, il testo adottato in prima lettura dall'Assemblea nazionale il 27 maggio 2025⁷² – ma elaborato in seguito a migliaia di emendamenti – prevede all'art. 14 l'inserimento *ex novo* nel *code de la santé publique* di una *clause de conscience* per il personale sanitario, nel capo dedicato alle «Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté», analoga a quella prevista in materia di IVG⁷³.

Non rimane che osservare l'andamento di questa riforma *in itinere* dall'esito ancora incerto⁷⁴ per vedere come il legislatore francese intenderà bilanciare i diversi interessi contrapposti in gioco e se continuerà ad assicurare il diritto all'obiezione di coscienza, estendendolo anche all'ambito *de qua*.

Materia già affrontata dalle leggi 22 aprile 2005, n. 2005-370 relative aux droits des malades et à la fin de vie (loi Leonetti) e 2 febbraio 2016, n. 2016-87 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (loi Claeys-Leonetti) che tuttavia non prevedevano una tal clausola.

 72 TA n. 122/2025 in www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0122_texte-adopte-seance. Il testo – approvato con 305 voti a favore, 199 contrari e 57 astenuti – si propone di creare un vero e proprio diritto all'aiuto alla morte per i malati maggiorenni affetti da una malattia grave e che ne hanno espresso la richiesta, a determinate condizioni.

Risulta, viceversa, approvato con una maggioranza più ampia di voti (560 a favore, 0 contrari e 3 astenuti) il coevo TA n. 121/2025 (www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0121_texte-adopte-seance).

⁷⁰ Si segnala la particolare posizione del capo servizio che può personalmente avvalersi della *clause de conscience* ma non può impedire che l'IVG sia praticata nel reparto di sua responsabilità.

⁷¹ Stante un precedente esito negativo di un testo unitario si è preferito presentare due articolati paralleli e complementari ma distinti: la proposta di legge 11 marzo 2025, n. 2025-1100 *relative au droit à l'aide à mourir* (www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b1100_proposition-loi) e la proposta di legge 11 marzo 2025, n. 2025-1102 *visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs* (www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b1102_proposition-loi).

⁷³ Art. L. 2212-8 code de la santé publique cit.

⁷⁴ La discussione in Senato è calendarizzata per l'autunno 2025 ma non si prevede un eventuale approvazione prima del 2026/2027.